



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2025
COM(2025) 760 final

2025/0398 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE

{SWD(2025) 409 final} - {SWD(2025) 410 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Scopo della presente proposta è rivedere la legislazione vigente che disciplina il Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA).

La presente decisione del Consiglio abroga le disposizioni della decisione 2008/376/CE del Consiglio¹ e della decisione 2003/77/CE del Consiglio², modificata dalla decisione (UE) 2021/1207 del Consiglio³.

La proposta mira a semplificare e accelerare gli investimenti nell'ambito dell'FRCA, anche aumentandone l'attrattiva e continuando a utilizzare la parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("patrimonio") per finanziare due inviti semestrali a presentare progetti di ricerca e innovazione nel periodo 2027-2030 al fine di rafforzarne l'impatto.

A tal fine, la presente proposta riunisce le disposizioni in precedenza incluse separatamente nelle due decisioni abrogate, vale a dire gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca dell'FRCA e gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio di tale Fondo. Conformemente al protocollo n. 37 allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁴, sia gli orientamenti finanziari pluriennali sia gli orientamenti tecnici sono soggetti alla medesima procedura di adozione⁵. Il motivo alla base della proposta di fusione degli orientamenti finanziari e degli orientamenti tecnici in un'unica decisione è la necessità di rendere la proposta più semplice e comprensibile, venendo così a costituire la *forma più semplice di azione dell'Unione* ai sensi del pacchetto di strumenti per legiferare meglio⁶. La proposta di fusione offre l'occasione di rivedere e armonizzare l'intera formulazione di entrambi gli atti e di facilitarne l'adozione e la discussione in sede di Consiglio, poiché è offerto un contesto completo per entrambe le serie di orientamenti. È necessari riformare l'FRCA perché le disposizioni della decisione (UE) 2021/1208 del Consiglio, che consente l'uso di parte del patrimonio per inviti specifici, scadranno alla fine del 2027.

¹ Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

² Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25).

³ Decisione (UE) 2021/1207 del Consiglio, del 19 luglio 2021, recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 261 del 22.7.2008, pag. 47).

⁴ Protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 327).

⁵ Protocollo (n. 37), articolo 2, secondo comma: "Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo."

⁶ Cfr. capitolo 4 "Compliance, implementation and preparing proposals" del ["Better Regulation Toolkit #40"](#), pag. 345: "Explain the choice of instrument - Has the simplest form of Union action (instrument) been chosen?"

La proposta tiene conto delle osservazioni riportate nella valutazione ex ante che l'accompagna, come pure delle osservazioni formulate dai gruppi consultivi del carbone e dell'acciaio e dagli Stati membri rappresentati nel comitato del carbone e dell'acciaio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fa parte di un pacchetto legislativo volto alla revisione dell'FRCA e del relativo programma di ricerca. Il pacchetto sarà suddiviso in due nuove proposte di decisioni del Consiglio: una che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 e l'altra che stabilisce gli orientamenti finanziari e tecnici pluriennali per la gestione del patrimonio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La bussola per la competitività dell'UE⁷, presentata dalla Commissione a gennaio 2025, stabilisce una nuova tabella di marcia per i prossimi anni relativa alle misure volte a stimolare il dinamismo e la crescita economica dell'Europa, ponendo la competitività industriale e la decarbonizzazione tra le esigenze trasformative, così come indicato nella relazione Draghi. Insieme alla necessità di colmare il deficit di innovazione, ridurre le dipendenze eccessive e aumentare la sicurezza, la decarbonizzazione è considerata un potente motore di crescita, da integrarsi con le politiche industriali, economiche, commerciali e di concorrenza.

Successivamente, il 26 febbraio 2025, la Commissione ha presentato una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione, ossia il patto per l'industria pulita⁸. La tabella di marcia mira ad accompagnare l'Europa nella transizione verso un'economia decarbonizzata entro il 2050 e a instaurare un quadro che sostenga l'industria europea con giustificazioni economiche più solide a favore di investimenti a impatto climatico zero nelle industrie ad alta intensità energetica e nelle tecnologie pulite. Il patto per l'industria pulita stabilisce misure concrete a tal fine e menziona l'acciaio tra i prodotti industriali per i quali la domanda può essere plasmata in modo significativo mediante gli appalti privati. Il patto per l'industria pulita fa inoltre riferimento all'attuazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette⁹ del 2024, che mira a rafforzare la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette in Europa, e al Green Deal europeo¹⁰, contenente l'impegno a sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell'acciaio, al fine di arrivare nel 2030 a una produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio. Il patto per l'industria pulita è stato accompagnato da un piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili¹¹ volto a rafforzare l'Unione dell'energia e a proporre azioni volte a garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei.

Inoltre il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia¹², pubblicato dalla Commissione europea il 19 marzo 2025, mira a sostenere una produzione siderurgica sostenibile e competitiva per l'Unione europea. Nell'ambito dell'attenzione rivolta alla riduzione dei rischi nel quadro dei progetti di decarbonizzazione attraverso mercati guida e il sostegno pubblico, il piano sottolinea il ruolo dell'FRCA nel fornire finanziamenti importanti al settore siderurgico nella fase di innovazione per sostenere la transizione verso l'acciaio pulito. Ha inoltre già annunciato una riforma generale del Fondo di ricerca carbone e acciaio

⁷ COM(2025) 30 final.

⁸ COM(2025) 85.

⁹ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024).

¹⁰ COM(2019) 640 final.

¹¹ COM/2025/79 final.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia" (COM(2025) 125 final).

volta a semplificare e accelerare gli investimenti nella ricerca siderurgica, compresa la ricerca sulle applicazioni nel settore della difesa.

Infine il regolamento relativo al metano¹³, adottato nel 2024, mira a ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia e introduce obblighi di comunicazione e mitigazione delle emissioni di metano nelle miniere di carbone.

La bussola per la competitività ha evidenziato la necessità di misure per la decarbonizzazione, da integrare con azioni relative a una serie di attivatori trasversali, ad esempio semplificando il contesto normativo, riducendo gli oneri e favorendo la rapidità e la flessibilità. Ciò si collega anche alla più ampia discussione sulla semplificazione del complesso panorama dei programmi di finanziamento europei per rendere i finanziamenti dell'Unione più efficaci e incisivi. Nel contesto della proposta della Commissione del 16 luglio 2025 relativa a un quadro finanziario pluriennale ambizioso e dinamico, si pone l'accento su una maggiore flessibilità, su programmi finanziari più semplici, razionalizzati e armonizzati e sull'impulso della competitività.

I recenti sviluppi politici sopra delineati sono coerenti con gli obiettivi del programma di ricerca dell'FRCA volto a sostenere i settori del carbone e dell'acciaio nella transizione. È necessario che il programma di ricerca dell'FRCA sia adattato di conseguenza e che consenta gli investimenti necessari per accelerare la decarbonizzazione dei due settori. Per garantire la coerenza a lungo termine con altre politiche d'interesse dell'UE, le priorità contemplate nell'ambito del programma di ricerca dell'FRCA potrebbero essere prese in considerazione in altri programmi di finanziamento dell'UE dopo il 2030.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 2, secondo comma, del protocollo n. 37, che prevede l'adozione di misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio, e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le modifiche del programma di ricerca dell'FRCA proposte si possono effettuare solo a livello di UE, attraverso la revisione della normativa vigente.

- **Proporzionalità**

La proposta è necessaria per adottare le misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca dell'FRCA.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Visto l'articolo 2, secondo comma, del protocollo n. 37, la presente decisione del Consiglio è adottata dal Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

¹³ Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj>).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta si basa sui risultati della valutazione ex ante, che effettua un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca dell'FRCA per il periodo 2021-2024 e sulle relazioni dei gruppi tecnici per gli anni 2022 e 2023.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I portatori di interessi dell'FRCA sono stati coinvolti in diverse riunioni ad hoc, in riunioni specifiche del gruppo consultivo (gruppo consultivo del carbone e gruppo consultivo dell'acciaio), ad esempio nelle riunioni congiunte del 19 settembre 2025 e del 12 maggio 2025, e in riunioni del comitato del carbone e dell'acciaio (COSCO), da ultimo il 23 settembre 2025. Il 19 giugno 2025 si è inoltre svolto un evento specifico di consultazione pubblica.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il monitoraggio del periodo di programmazione 2021-2024 del programma di ricerca dell'FRCA nell'ambito della valutazione ex ante, effettuato in cooperazione con l'Agenzia esecutiva per la ricerca, unitamente alle consultazioni dei portatori di interessi, ha garantito le perizie necessarie.

- **Valutazione d'impatto**

Non è necessaria una valutazione d'impatto per la proposta di revisione.

La presente decisione del Consiglio riguarda una modifica di una normativa preesistente basata sul protocollo n. 37 e il suo impatto è limitato. In tali casi il pacchetto di strumenti per legiferare meglio¹⁴ precisa che non è necessaria una valutazione d'impatto. Inoltre il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia del 19 marzo 2025 ha annunciato una proposta di riforma dell'FRCA per lo stesso anno e ha già definito, sulla base dell'analisi condotta per il piano d'azione, il principale orientamento politico della riforma: "semplificare e accelerare ulteriormente gli investimenti nella ricerca siderurgica, compresa la ricerca sulle applicazioni nel settore della difesa." In ogni caso la revisione proposta è comunque sostenuta dall'analisi di una valutazione ex ante, come stabilito all'articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta si basa sui risultati dell'analisi ex ante che accompagna la proposta e include considerazioni sul modo in cui semplificare e accelerare il sostegno offerto dal programma di ricerca dell'FRCA, comprese le modalità volte ad aumentare la flessibilità e la prevedibilità per i potenziali richiedenti.

- **Diritti fondamentali**

La proposta è in linea con la protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non crea alcuna nuova passività da iscrivere al bilancio generale nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

¹⁴ Cfr. Tool #7 della Commissione europea [Better Regulation toolbox](#).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Alla fine del 2027 sarà effettuato un monitoraggio e una valutazione dell'attuazione del programma di ricerca dell'FRCA.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente decisione del Consiglio stabilisce gli orientamenti finanziari e tecnici per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

La modifica parallela della decisione 2003/76/CE del Consiglio per l'attuazione del protocollo n. 37 aumenta la dotazione finanziaria del programma di ricerca a 200 milioni di EUR all'anno per accelerare gli investimenti in R&I nei settori interessati e ampliare la gamma dei soggetti coinvolti. L'aumento del bilancio consente di innalzare i tassi di finanziamento allineandoli ai programmi di finanziamento della ricerca dell'UE, consentendo una maggiore partecipazione dei soggetti pubblici e del mondo accademico.

La presente decisione contribuisce a tale obiettivo prevedendo tale innalzamento dei tassi di finanziamento per l'industria, che garantirà un sostegno più efficace per gli investimenti nella ricerca industriale e i relativi risultati. Prevede inoltre il ricorso al meccanismo di mutua assicurazione, che consente di ridurre le garanzie richieste ai richiedenti e di aumentare la percentuale di prefinanziamento disponibile.

La presente decisione consente una maggiore flessibilità degli strumenti abbandonando l'assegnazione prescritta dei finanziamenti a inviti annuali e di valore elevato e prevede una pianificazione più prevedibile mediante l'adozione di programmi di lavoro semestrali, riducendo nel contempo il tempo che intercorre tra l'ideazione e la sovvenzione mediante l'introduzione di due scadenze all'anno per gli inviti e di una serie razionalizzata di tipi di progetti.

Precisa le condizioni utili a rispondere alle preoccupazioni riguardanti la sicurezza dei progetti con applicazioni a duplice uso (civile e militare).

Gli articoli da 10 a 18 stabiliscono gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca, con una versione riveduta degli obiettivi di ricerca generali e specifici e delle condizioni dell'invito a presentare proposte, precedentemente stabiliti nella decisione 2008/376/CE del Consiglio. Gli articoli da 19 a 26 stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio, precedentemente stabiliti dalla decisione 2003/77/CE del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità della decisione (UE) .../... del Consiglio² la Commissione è tenuta a gestire la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.
- (2) Il programma di ricerca dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere l'obiettivo di un investimento totale in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3 % del prodotto interno lordo dell'Unione.
- (3) A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("programma di ricerca") adottato con la decisione 2008/376/CE del Consiglio³, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nella bussola per la

¹ GU C, [...], [...], ELI: [...].

² Decisione del Consiglio (UE) .../... del (GU ...).

³ Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/376/oj>).

competitività⁴, nel patto per l'industria pulita⁵, nel piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia⁶ e nel Green Deal europeo⁷.

- (4) Al fine di promuovere una transizione giusta, il programma di ricerca dovrebbe contribuire al rilancio sociale, economico e ambientale delle regioni carbonifere e siderurgiche particolarmente colpite dalla transizione di tali settori.
- (5) Per migliorare l'attrattiva e l'impatto del programma di ricerca, mobilitare e accelerare gli investimenti privati in ricerca e innovazione, stimolare la competitività e accelerare la trasformazione industriale dei settori carbonifero e siderurgico verso la transizione verde e la decarbonizzazione in un contesto geopolitico ed economico difficile, è necessario impegnare tutto il patrimonio disponibile nell'arco di quattro anni.
- (6) In un contesto economico e finanziario in evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di maggiori flessibilità e attrattiva del quadro finanziario e tecnico di attuazione del programma di ricerca. Gli orientamenti del programma di ricerca sono impostati in modo da consentire maggiore flessibilità nell'attuazione, e dovrebbero pertanto semplificare ulteriormente l'accesso e massimizzare l'efficacia e l'impatto dei finanziamenti in tale ambito.
- (7) La sostituzione della decisione 2008/376/CE è necessaria per semplificare il panorama dei programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare allineando il programma di ricerca agli strumenti utilizzati nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea Orizzonte Europa (2021-2027), istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, e del suo successore. Ciò è necessario per consentire la complementarità tra i vari programmi nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio. Le modifiche nella gestione istituzionale degli strumenti di finanziamento e il fatto che il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ sia diventato un "codice unico" hanno reso necessario l'allineamento degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca. Unitamente alle modifiche dell'attuazione del programma di ricerca, ciò rende ancor più necessario sostituire la decisione 2008/376/CE al fine di conseguire gli obiettivi di investimento.
- (8) Il programma di ricerca dovrebbe finanziare azioni sulla base di inviti aperti. Le azioni dovrebbero assumere principalmente la forma di progetti di ricerca. Il fatto che il tasso di finanziamento del programma di ricerca sia rimasto invariato mentre è stato

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia" (COM(2025) 125 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁸ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

aumentato per gli altri programmi di finanziamento della ricerca dell'Unione ha determinato una percentuale notevolmente inferiore di domande di finanziamento. È pertanto necessario allineare i tassi di finanziamento applicabili a tali azioni a quelli della proposta di programma successore di Orizzonte Europa e in tal modo consentire, in particolare, una maggiore partecipazione dell'industria, comprese le piccole e medie imprese, dei soggetti pubblici e del mondo accademico.

- (9) Al fine di tutelare la Commissione e gli altri beneficiari dal rischio derivante dal mancato recupero di importi dovuti da beneficiari e per ridurre l'onere a carico dei richiedenti in relazione alla prestazione di garanzie bancarie, è opportuno estendere al programma di ricerca il ricorso al meccanismo di mutua assicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/695.
- (10) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ ha istituito il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali. Raccogliendo e analizzando informazioni sulle tecniche innovative, il centro contribuisce, tra l'altro, alla riduzione al minimo dell'inquinamento, alla decarbonizzazione, all'efficienza delle risorse e a un'economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure nelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Al fine di monitorare il progresso tecnologico e valutare i benefici ambientali così come i vantaggi della trasformazione industriale nell'Unione e i compromessi che implica, le relazioni periodiche dei progetti del programma di ricerca dovrebbero essere condivise con il centro.
- (11) Affinché tutto il patrimonio disponibile sia impegnato entro quattro anni, gli obiettivi di investimento delle operazioni di gestione patrimoniale dovrebbero essere rivisti. È opportuno specificare che il patrimonio dev'essere investito con l'obiettivo di preservarne e, ove possibile, accrescerne il valore al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità derivante dalle richieste di fondi. Gli altri aspetti delle operazioni di gestione patrimoniale dovrebbero essere adeguati a tale obiettivo di investimento aggiornato.
- (12) Gli orientamenti finanziari dovrebbero prevedere flessibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell'attuazione e dovrebbero stabilire gli strumenti di investimento adeguati per raggiungere gli obiettivi di investimento. Le norme relative alle modalità di investimento, in particolare quelle relative ai principi di ripartizione delle attività, agli investimenti ammissibili e alle considerazioni ambientali, sociali e di governance, sono di natura tecnica. Per gli altri portafogli gestiti dalla Commissione sarebbero in linea di principio determinati secondo le norme adottate in conformità dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conformemente a tali norme, la Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata a decidere di ampliare la gamma degli investimenti ammissibili per ricomprendervi altre classi di attività e altre operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e la strategia di investimento, così come le valute di altre economie avanzate, elencate dal Fondo monetario internazionale, ferma restando la copertura del rischio di cambio. Per allineare gli orientamenti applicabili agli investimenti di natura ambientale, sociale e di governance alle norme applicabili agli altri portafogli da essa gestiti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a stabilire orientamenti dettagliati.
- (13) Ai fini della trasparenza finanziaria è necessario informare gli Stati membri, in una relazione annuale, delle operazioni di gestione effettuate conformemente agli

¹⁰ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>).

orientamenti finanziari, indicando anche la ripartizione tra le diverse classi di attività e illustrando le eventuali modifiche di rilievo apportate alla ripartizione strategica delle attività.

- (14) Al programma di ricerca si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione.
- (15) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹², (Euratom, CE) n. 2185/96¹³ e (UE) 2017/1939¹⁴ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a indagare su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda talune decisioni relative all'approvazione del finanziamento dei progetti di ricerca. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

¹² Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

¹³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

¹⁵ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

- (17) È opportuno sostituire le decisioni 2003/77/CE¹⁷ e 2008/376/CE del Consiglio in considerazione delle necessarie modifiche degli orientamenti tecnici e finanziari pluriennali in esse stabiliti.
- (18) A fini di semplificazione è opportuno riunire gli orientamenti tecnici e finanziari.
- (19) Per assicurare una transizione fluida, la decisione 2008/376/CE dovrebbe continuare ad applicarsi per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate a seguito degli inviti pubblicati fino al 31 dicembre 2026.
- (20) Per motivi di chiarezza riguardo alle norme applicabili alle azioni, è opportuno rinviare l'applicazione della presente decisione al 1° gennaio 2027,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("programma di ricerca") e stabilisce gli obiettivi del programma e il relativo bilancio, gli orientamenti tecnici pluriennali per l'attuazione del programma di ricerca e gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("patrimonio").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "carbone": una delle accezioni seguenti:
- (a) carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni "A" di medio rango (carboni subbituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
 - (b) bricchette di carbon fossile;
 - (c) coke e semicoke derivati dal carbon fossile;
 - (d) lignite, inclusi i carboni di basso rango "C" (ortoligniti) e i carboni di basso rango "B" (metaligniti) quali definiti dalla codificazione di cui alla lettera a);
 - (e) coke e semicoke derivati dalla lignite;

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

¹⁷ Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2003/77\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2003/77(1)/oj)).

- (2) "soggetto giuridico": uno dei soggetti seguenti:
- (a) una persona fisica;
 - (b) una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome e di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
 - (c) un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
- (3) "risultati dell'azione": qualsiasi risultato tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, conoscenze o competenze, indipendentemente dalla loro forma o natura e dal fatto che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
- (4) "acciaio": una delle accezioni seguenti:
- (a) materie prime per la produzione di ferro e acciaio;
 - (b) ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghie;
 - (c) prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o acciaio speciale (compresi i prodotti per il riutilizzo e la rilaminazione);
 - (d) prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri);
 - (e) prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti);
 - (f) prodotti della prima trasformazione dell'acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui alle lettere da a) a e);
- (5) "valorizzazione": l'uso dei risultati dell'azione in attività diverse da quelle contemplate dall'azione stessa, compresa la relativa diffusione commerciale.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Il programma di ricerca aiuta la competitività dei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio sostenendo la ricerca collaborativa in tali settori, anche per quanto riguarda le applicazioni a duplice uso civile e militare.
2. Il programma di ricerca sostiene le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita, contribuendo agli obiettivi di neutralità climatica nell'Unione e rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione lungo la catena del valore dell'acciaio. Il programma di ricerca sostiene progetti di ricerca volti a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, e per le regioni in cui sono ubicate, in particolare quelle che incontrano difficoltà significative in termini sociali, economici o ambientali a causa della transizione nei settori carbonifero e siderurgico.
3. Il programma di ricerca promuove la valorizzazione per migliorare la pertinenza dei risultati della ricerca al mercato e sostenerne il potenziale di diffusione su larga scala.

4. Il programma di ricerca è coerente con gli obiettivi dell'Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri.
5. Il programma di ricerca sostiene le sinergie volte ad accelerare lo sviluppo tecnologico fino alla diffusione.
6. Il programma di ricerca sostiene i progetti di ricerca finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti per il carbone nell'articolo 4 e per l'acciaio nell'articolo 5.

Articolo 4

Obiettivi di ricerca per il carbone

1. I progetti di ricerca mirano ad accelerare la transizione a un'economia dell'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, con l'obiettivo di sostenere la progressiva eliminazione dei combustibili fossili, in particolare del carbone, sostenere il rilancio sociale, economico ed ecologico delle regioni carbonifere sviluppando attività alternative presso i vecchi siti minerari ed evitando o parando i danni ambientali causati dalle miniere di carbone in fase di chiusura, da quelle precedentemente in esercizio, e nelle regioni in cui tali miniere sono ubicate.
2. Particolare attenzione è prestata al consolidamento della leadership dell'Unione nella gestione della transizione delle miniere di carbone precedentemente in esercizio e delle infrastrutture connesse al carbone, attraverso soluzioni tecnologiche e non tecnologiche, sostenendo nel contempo il trasferimento tecnologico e non tecnologico. Le attività di ricerca finalizzate a tali obiettivi presentano vantaggi climatici e ambientali tangibili, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
3. I progetti di ricerca tengono presenti le questioni inerenti alla sicurezza nelle miniere di carbone in fase di chiusura e in quelle precedentemente in esercizio, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro, così come gli aspetti ambientali nocivi per la salute.
4. I progetti di ricerca si adoperano per eliminare gli effetti che le miniere di carbone in fase di chiusura e le miniere precedentemente in esercizio producono sull'atmosfera, sull'acqua e sui suoli.
5. I progetti di ricerca prevedono tecnologie nuove e perfezionate per evitare l'inquinamento ambientale, ivi comprese le fughe di metano, le emissioni di gas a effetto serra associate e la contaminazione delle falde acquifere, delle miniere di carbone in fase di chiusura, delle miniere precedentemente in esercizio e delle relative aree circostanti (compresi l'atmosfera, il territorio, i suoli e l'acqua), soluzioni per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti minerari, il miglioramento della circolarità, il ripristino dell'ambiente e tecnologie per ripristinare e proteggere i siti dagli effetti a lungo termine.

Articolo 5

Obiettivi di ricerca per l'acciaio

1. I progetti di ricerca mirano a sviluppare, dimostrare e perfezionare i processi di produzione siderurgica con emissioni di carbonio prossime allo zero, al fine di

migliorare la qualità dei prodotti, aumentare la produttività e ridurre le dipendenze strategiche.

2. I progetti di ricerca si concentrano sul soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori di acciaio in termini di sviluppo di nuovi prodotti a zero emissioni nette di carbonio e sulla creazione di nuovi mercati guida, riducendo nel contempo le emissioni e l'impatto ambientale, conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, del [regolamento (UE) ...²⁰] e del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
3. I progetti di ricerca favoriscono la conservazione delle risorse, la preservazione degli ecosistemi, la transizione a un'economia circolare e la sicurezza, tanto per la produzione di acciaio quanto per i suoi usi.
4. Nei progetti di ricerca è prestata particolare attenzione allo sviluppo continuo di competenze adeguate all'evoluzione del settore verso nuovi processi a zero emissioni nette di carbonio, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla promozione di standard elevati in materia di salute e sicurezza.
5. I progetti di ricerca accelerano il ricorso alle tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, nella produzione e negli usi dell'acciaio.

Articolo 6

Bilancio

1. La dotazione finanziaria del programma di ricerca per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2030 è costituita dagli elementi seguenti:
 - (a) gli importi della dotazione annuale messi a disposizione del Fondo di ricerca carbone e acciaio a seguito dell'annullamento di impegni di bilancio;
 - (b) il patrimonio restante e gli utili da esso generati;
 - (c) gli importi delle precedenti dotazioni annuali non ancora iscritti in bilancio.
2. La dotazione finanziaria è impegnata integralmente mediante due programmi di lavoro che riguardano rispettivamente gli anni 2027–2028 e 2029–2030. I programmi di lavoro prevedono inviti annuali a presentare proposte conformemente all'articolo 10.

¹⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

¹⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>).
[riferimento da inserire dopo l'adozione dell'IAA]

²⁰
²¹ Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).

Articolo 7

Ammissibilità

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al programma di ricerca e chiedere assistenza finanziaria.
2. Qualsiasi soggetto giuridico di un paese candidato può partecipare al programma di ricerca senza ricevere alcun contributo finanziario, tranne qualora diversamente previsto nel rispettivo accordo europeo e relativo protocollo aggiuntivo, nonché nelle decisioni del rispettivo consiglio di associazione.
3. Qualsiasi soggetto giuridico di un paese terzo può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario, purché tale partecipazione sia nell'interesse dell'Unione.

Articolo 8

Attuazione e contributo finanziario

1. Il programma di ricerca è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta della Commissione tramite agenzie esecutive.
2. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 9

Sicurezza

1. I progetti di ricerca sui prodotti a duplice uso realizzati nell'ambito del programma di ricerca rispettano le applicabili norme nazionali in materia di sicurezza, comprese le norme relative alla protezione delle informazioni classificate dell'UE contro la divulgazione non autorizzata, e qualsiasi altra pertinente normativa dell'Unione e nazionale.
2. Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono individuate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa dell'Unione e nazionale.
3. Se del caso, la Commissione sottopone a una procedura di controllo di sicurezza le proposte che sollevano questioni relative alla sicurezza. I soggetti giuridici partecipanti a un progetto provvedono alla protezione contro la divulgazione non autorizzata delle informazioni classificate dell'UE usate o generate nell'ambito dell'azione. Prima dell'avvio delle attività in questione presentano prova del nulla osta di sicurezza del personale o del nulla osta di sicurezza della struttura rilasciato dalle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza.
4. Se esperti esterni indipendenti sono chiamati a occuparsi di informazioni classificate dell'UE, la loro nomina è subordinata a un appropriato nulla osta di sicurezza.
5. Ove opportuno la Commissione può effettuare controlli di sicurezza.

6. Le proposte o azioni non conformi alle norme di sicurezza previste dal presente articolo possono essere respinte o cessate in qualsiasi momento.

Capo II

Orientamenti tecnici

Articolo 10

Inviti

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati due volte l'anno. Il contenuto e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte sono conformi all'articolo 197 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le proposte si riferiscono agli obiettivi di ricerca di cui agli articoli 4 e 5 e, ove applicabile, agli obiettivi prioritari elencati nelle condizioni dell'invito a presentare proposte.
3. La procedura di selezione, attribuzione e valutazione dei progetti finanziati si svolge in conformità degli articoli 201, 202 e 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.

Articolo 11

Sovvenzioni

1. I progetti basati sulle proposte selezionate sono oggetto di una convenzione di sovvenzione. La convenzione di sovvenzione è stipulata in base al contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.
2. I partecipanti attuano le azioni nel rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla presente decisione, dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e dalla convenzione di sovvenzione.

Articolo 12

Tassi di finanziamento

1. A tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nelle condizioni dell'invito a presentare proposte.
2. Può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione nell'ambito del programma di ricerca.

Nel caso di soggetti giuridici che per forma giuridica agiscono per scopo di lucro o hanno come scopo giuridico o statutario quello di distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri, può essere rimborsato fino al 70 % del totale dei costi

ammissibili. In deroga a quanto precede, le PMI possono beneficiare di un tasso di finanziamento fino al 100 % del totale dei costi ammissibili.

Articolo 13

Costi indiretti

1. I costi indiretti ammissibili sono pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o importi forfettari comprendenti costi indiretti. Se del caso, i costi indiretti inclusi nei costi unitari o negli importi forfettari sono calcolati utilizzando il tasso forfettario di cui alla prima frase.
2. Nonostante il paragrafo 1, se previsto nelle condizioni dell'invito i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di importo forfettario o di costi unitari.

Articolo 14

Costi ammissibili

1. In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
2. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i profitti generati dalla valorizzazione non sono considerati entrate dell'azione.

Articolo 15

Gestione dei risultati dell'azione

I beneficiari gestiscono i risultati dell'azione nel rispetto degli obblighi stabiliti nelle condizioni dell'invito e nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 16

Ricorso al meccanismo di mutua assicurazione

I contributi al meccanismo di mutua assicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/695 coprono il rischio associato al recupero degli importi dovuti dai beneficiari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

Articolo 17

Relazioni tecniche

1. Per tutti i progetti i beneficiari redigono relazioni periodiche. Tali relazioni sono utilizzate per illustrare i progressi tecnici realizzati. Le relazioni sono condivise anche con il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali istituito dalla Commissione, di cui all'articolo 27 bis della direttiva 2010/75/UE.

2. Al termine dei lavori, i beneficiari presentano alla Commissione una relazione finale comprendente una valutazione delle possibilità di sfruttamento e dell'impatto. La Commissione pubblica detta relazione integralmente o sotto forma di riassunto, a seconda della pertinenza strategica del progetto.

Articolo 18

Esame finale delle attività

1. Al termine del programma di ricerca la Commissione effettua un esame finale delle attività. La relazione contenente tale esame è trasmessa al comitato del carbone e dell'acciaio.
2. La Commissione può nominare esperti altamente qualificati per assisterla nella realizzazione dell'esame finale delle attività.

Capo III

Orientamenti finanziari

Articolo 19

Orientamenti finanziari

1. Il patrimonio è gestito allo scopo di effettuare pagamenti annuali o semestrali, nei limiti della dotazione annuale, per finanziare la ricerca collaborativa nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio. I pagamenti annuali o semestrali sono finanziati utilizzando le entrate nette provenienti dagli investimenti e gli importi in contanti generati dalla vendita di parte del patrimonio fino a concorrenza delle dotazioni annuali.
2. Se lo ritiene opportuno, la Commissione riesamina gli articoli da 20 a 26. A tal fine, la Commissione rivaluta il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e, se lo ritiene opportuno, propone modifiche.

Articolo 20

Utilizzazione dei fondi

1. Il patrimonio della CECA in liquidazione, compresi sia il portafoglio di prestiti attivi sia gli investimenti, è utilizzato come necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA in liquidazione, per quanto concerne i prestiti passivi ancora accesi, gli impegni derivanti da precedenti bilanci operativi e gli impegni imprevedibili.
2. Il patrimonio non necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA in liquidazione è investito dalla Commissione in modo prudente e coerente con l'orizzonte di investimento scelto ed è utilizzato per finanziare la ricerca nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.

Articolo 21

Orizzonte di investimento, obiettivo e tolleranza al rischio

1. Il patrimonio è investito con l'obiettivo di preservarne e, ove possibile, accrescerne il valore al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità derivante dalle richieste di fondi ("obiettivo di investimento"). L'obiettivo di investimento è perseguito lungo l'orizzonte d'investimento e realizzato con un livello di affidabilità elevato.
2. Il patrimonio è gestito secondo norme prudenziali e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, alle norme e procedure stabilite dal contabile della Commissione e al quadro di gestione dei rischi della Commissione.
3. L'obiettivo di investimento è raggiunto mediante l'attuazione di una strategia di investimento prudente basata sulla diversificazione tra classi di attività, zone geografiche, emittenti e scadenze ammissibili ("strategia di investimento"). La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell'orizzonte di investimento e dell'ammontare del patrimonio restante e allo scopo di garantire, se e quando richiesto, la disponibilità dei fondi necessari in una forma sufficientemente liquida.
4. La strategia di investimento è espressa sotto forma di ripartizione strategica delle attività, che stabilisce le ripartizioni mirate indicative tra le diverse categorie di attività finanziarie ammissibili.
5. La Commissione rispecchia la ripartizione strategica delle attività in un parametro di riferimento strategico ("parametro di riferimento") con il quale è messo a confronto il rendimento delle attività.
6. La strategia di investimento e il parametro di riferimento sono stabiliti dalla Commissione conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nel caso in cui i fondi siano investiti esclusivamente in conti correnti bancari e depositi a termine, il parametro di riferimento per gli investimenti e la strategia di investimento non sono necessari.
7. La Commissione può modificare la strategia di investimento e il parametro di riferimento in caso di mutamento debitamente documentato e motivato delle condizioni economiche, di cambiamento sostanziale delle esigenze e della situazione degli strumenti di finanziamento oppure di modifica significativa delle stime relative ai flussi in entrata o in uscita. La procedura per la modifica della strategia di investimento è identica a quella seguita per l'adozione iniziale.
8. La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell'orizzonte di investimento e della tolleranza al rischio delle attività.

Articolo 22

Ripartizione delle attività e investimenti ammissibili

1. Al fine di ridurre i rischi di investimento è garantita una sufficiente diversificazione tra tutte le classi di attività e all'interno delle stesse. In linea di principio, più rischiose e/o meno liquide sono le attività, minore è la concentrazione dell'esposizione.
2. L'esposizione alle diverse classi di attività e la diversificazione possono essere conseguite anche mediante investimenti in organismi di investimento collettivo o in prodotti negoziati in borsa.

3. Le attività sono investite soltanto negli strumenti denominati in euro seguenti:
- (a) attività del mercato monetario;
 - (b) titoli a reddito fisso;
 - (c) investimenti collettivi regolamentati in strumenti di debito e di capitale.
4. Le attività ottengono l'esposizione alle classi di attività di cui al paragrafo 3 mediante investimenti negli strumenti descritti di seguito o attraverso le operazioni seguenti:
- (a) depositi;
 - (b) strumenti del mercato monetario e fondi comuni monetari che offrono liquidità giornaliera, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio²²;
 - (c) strumenti di debito, quali obbligazioni, buoni ed effetti, e strumenti cartolarizzati in linea con i criteri semplici, trasparenti e standardizzati di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio²³;
 - (d) organismi di investimento collettivo disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, compresi i fondi indicizzati quotati che investono in strumenti di capitale o in strumenti di debito in cui la perdita massima non può superare l'importo investito;
 - (e) contratti di vendita con patto di opzione conformemente al principio stabilito all'articolo 215, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
 - (f) contratti di vendita con patto di riacquisto passivo;
 - (g) operazioni di prestito titoli mediante sistemi di compensazione riconosciuti, quali Clearstream ed Euroclear, o tramite i principali istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.
5. I derivati, sotto forma di contratti forward e future e di swap, sono utilizzati unicamente ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e non per scopi speculativi o di leva finanziaria sulle posizioni. Tali derivati possono essere utilizzati per l'adeguamento della durata, l'attenuazione del rischio di credito o di altri rischi rilevanti o per variazioni nella ripartizione delle attività coerenti con la politica di investimento.
6. Le attività possono essere investite in attività liquide del mercato monetario e in obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da soggetti sovrani e sovranazionali, unicamente a fini di diversificazione ed esposizione ad un'altra curva di tassi d'interesse. I rischi di cambio sono coperti attraverso un uso adeguato di swap o altri strumenti di copertura valutaria, come specificato al paragrafo 5.

²² Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj>).

²³ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj>).

²⁴ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

7. La Commissione può, conformemente alle norme adottate a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ampliare la gamma degli investimenti ammissibili per ricomprendervi altre classi di attività e altre operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e la strategia di investimento, così come le valute di altre economie avanzate, elencate di volta in volta dal Fondo monetario internazionale e ferma restando la copertura del rischio di cambio. La decisione volta a includere nuove classi di attività, operazioni di investimento o valute di economie avanzate è supportata da una giustificazione motivata per classe di attività, operazione o valuta, che illustra il modo in cui l'ampliamento delle possibilità di investimento consentirà di migliorare la performance delle attività in termini di rischio e rendimento. Tale giustificazione comprende una valutazione delle capacità operative necessarie per sostenere queste nuove possibilità di investimento.

Articolo 23

Considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governance

La strategia di investimento è attuata favorendo gli investimenti di natura ambientale, sociale e di governance, ove disponibili e possibili, a condizione che siano conformi ai criteri di gestione del rischio. La Commissione può stabilire orientamenti dettagliati applicabili agli investimenti di natura ambientale, sociale e di governance conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 24

Trasferimento al bilancio generale dell'Unione

Le entrate nette provenienti dagli investimenti delle attività e gli importi in contanti generati dalla vendita parziale o totale del patrimonio sono trasferiti dalla CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, dal patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio quando necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio destinata ai programmi di ricerca per i settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.

Articolo 25

Importi rimanenti

Gli importi non spesi e recuperati rimanenti dopo l'esecuzione dell'ultima richiesta sono messi a disposizione del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Articolo 26

Procedure di contabilità e di gestione

1. La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, nei conti annuali relativi al patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tali conti si basano sulle norme contabili della Commissione adottate dal contabile della Commissione e sono presentati in conformità di dette norme, prendendo in considerazione la specificità della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti sono approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La

Commissione si avvale di imprese esterne per l'effettuazione di una revisione annuale dei conti.

2. La Commissione effettua, in relazione alla CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, al patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio, le operazioni di gestione di cui agli articoli da 20 a 26 conformemente alle proprie norme e procedure interne.
3. Ogni anno la Commissione elabora e trasmette agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente agli articoli da 20 a 26. In tale relazione la Commissione include informazioni sull'uso delle diverse classi di attività, sui motivi che giustificano la scelta di investire in determinate classi di attività e sui rendimenti osservati per ciascuna classe di attività.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27

Decisione relativa all'approvazione del finanziamento di determinati progetti di ricerca

1. Quando l'importo stimato del contributo dell'Unione al programma di ricerca è pari o superiore a 5 milioni di EUR, la Commissione adotta una decisione di esecuzione relativa all'approvazione del finanziamento dei progetti di ricerca.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 28

Gestione del programma di ricerca e procedura di comitato

1. La Commissione gestisce il programma di ricerca. Essa è assistita da gruppi tecnici e consultivi istituiti mediante sua decisione.
2. La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell'acciaio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 29

Abrogazione e disposizioni transitorie

Le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE sono abrogate.

La decisione 2008/376/CE continua tuttavia ad applicarsi per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate a seguito degli inviti pubblicati fino al 31 dicembre 2026.

Laddove necessario, i rimanenti compiti del comitato del carbone e dell'acciaio, istituito dalla decisione 2008/376/CE, relativi alle azioni di cui al secondo comma, sono svolti dal comitato del carbone e dell'acciaio di cui all'articolo 28 della presente decisione.

Articolo 30

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che abroga la decisione 2003/76/CE

1.2. Settore/settori interessati

Ricerca e innovazione

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) è un programma di finanziamento dell'UE che sostiene i progetti di ricerca nei settori carbonifero e siderurgico, cofinanziandovi mediante sovvenzioni progetti di ricerca e innovazione.

Nell'attuale base giuridica il Fondo sostiene progetti presso università, centri di ricerca e imprese private. Le attività di ricerca dell'FRCA sono focalizzate sulle tecnologie volte alla produzione di acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e su progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture.

Obiettivi della riforma

La riforma proposta mira a semplificare e migliorare il funzionamento dell'FRCA, rendendolo più accessibile e attraente per l'industria, comprese le PMI, i centri di ricerca e il mondo accademico. La revisione delle condizioni degli inviti aiuta a ridurre i rischi di investimento per l'industria. Gli obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e competitività stabiliti nella bussola per la competitività e nel patto per l'industria pulita (unitamente alla specifica attuazione settoriale mirata delineata nel piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia) e nelle altre iniziative di sostegno pertinenti volte alla transizione dei settori del carbone e dell'acciaio, possono essere conseguiti solo se il capitale privato è sostenuto da un quadro coerente e coordinato di finanziamenti pubblici.

1.3.2. Obiettivi specifici

Secondo la proposta di riforma dell'FRCA, il programma di ricerca ha l'obiettivo di sostenere la ricerca collaborativa nei settori carbonifero e siderurgico, compresa la ricerca sugli aspetti del duplice uso. Il programma di ricerca sostiene altresì le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita, contribuendo agli obiettivi della neutralità climatica in Europa e rafforzando l'autonomia strategica dell'UE lungo la catena del valore dell'acciaio. Fornisce sostegno a progetti di ricerca volti a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, e per le regioni in cui sono ubicate. Il programma di ricerca mira inoltre a promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca per migliorarne la pertinenza al mercato e sostenerne il potenziale di diffusione su larga scala. Il programma di ricerca mira a essere

coerente con gli obiettivi dell'Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri. 1.3.3. Risultati e incidenza previsti

L'incidenza prevista della riforma è la seguente:

- l'aumento delle dotazioni annuali consentirebbe progetti di ricerca più ambiziosi, in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici entro il 2050, mantenendo nel contempo la competitività;
- la riforma consentirebbe di attuare i tassi di finanziamento riveduti rispondendo alle raccomandazioni dei portatori di interessi, in particolare quelle delle imprese private, delle università e dei centri di ricerca, e contribuendo ad attrarre maggiori investimenti e una più ampia partecipazione al programma dell'FRCA;
- la razionalizzazione degli obiettivi di ricerca, adattati meglio alle realtà attuali cui devono far fronte i settori carbonifero e siderurgico, contribuirebbe a massimizzare l'impatto del programma. La riforma proposta introduce l'obbligo di svolgere attività di diffusione e commercializzazione in Europa, affinché i progetti di ricerca e innovazione producano il massimo effetto sulla competitività dell'UE.

1.3.4. Indicatori di prestazione

L'attuazione del programma dell'FRCA è attualmente monitorata dall'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), che è responsabile dell'esecuzione del programma, in collaborazione con la direzione generale della Ricerca e dell'innovazione (DG RTD) della Commissione, e che riferisce alla Commissione in merito al suo stato di attuazione. Fatta salva l'imminente analisi costi-benefici della delega dei compiti di esecuzione alle agenzie esecutive, nell'ambito del futuro QFP la DG RTD prevede di delegare tale compito a un'agenzia esecutiva. Nell'ambito di tale impegno saranno necessarie riunioni periodiche di coordinamento e relazioni annuali, da cui si otterranno riscontri strutturati sul modo in cui i progetti finanziati contribuiscono agli obiettivi strategici dell'UE di più ampio respiro. Le relazioni forniranno inoltre informazioni sull'attrattiva del programma, comunicando dati sull'evoluzione del numero di proposte. Discussioni periodiche con il comitato consultivo e il comitato per il carbone e l'acciaio contribuiranno inoltre a valutare in che modo la riforma dell'FRCA risponda alle esigenze di R&I e alle raccomandazioni formulate dai portatori di interessi.

I progressi tecnici di portafogli di progetti specifici nell'ambito dell'FRCA continueranno a essere monitorati dai gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio ("gruppi tecnici"), che comprendono un gruppo per il carbone e cinque per l'acciaio e sono composti da esperti di alto livello di chiara fama, dotati di notevole esperienza nel rispettivo sottosettore. Informazioni sui gruppi tecnici, compresi composizione, ordini del giorno delle riunioni e altro, sono rese pubbliche nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. La gestione dei gruppi tematici è attualmente affidata alla REA, come stabilito nel memorandum d'intesa tra la REA e la DG RTD.

I gruppi tecnici forniscono una panoramica completa degli sviluppi tecnologici nei rispettivi settori specifici. Tale valutazione si basa sulle informazioni raccolte dai progetti finanziati dall'FRCA, principalmente nel quadro di apposite riunioni annuali tra i gruppi tecnici e i coordinatori dei progetti, attualmente organizzate dalla REA.

Dai gruppi tecnici è altresì attesa la produzione del contenuto di cui la REA ha bisogno per elaborare le relazioni annuali offrendo un'analisi di portafoglio più ampia

che tenga conto anche degli sviluppi nei settori collegati e nell'ambito di programmi europei paralleli. Ciò garantisce una comprensione più integrata dei progressi e degli effetti in tutto l'ecosistema dell'innovazione.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☐ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁹;
- ☒ la proroga di un'azione esistente;
- ☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Le sfide cui i settori del carbone e dell'acciaio si trovano a far fronte e la definizione delle priorità politiche per sostenere sia la decarbonizzazione che la competitività, unitamente alle sfide del regime finanziario dell'FRCA, alla limitata efficacia della riforma del 2021 e ai recenti riscontri dei portatori di interessi, evidenziano la necessità di rivedere la base giuridica dell'FRCA al fine di migliorarne l'attrattiva e massimizzarne l'impatto.

Oltre alla revisione delle condizioni degli inviti a presentare proposte, specialmente in termini di tassi di finanziamento, per continuare a fornire un adeguato sostegno alla R&I durante la difficile fase di transizione verso la decarbonizzazione, è necessario anche vendere altre attività del fondo. L'FRCA è un programma orientato all'industria che dal 2003 sostiene le attività di ricerca, sviluppo e innovazione tra le due comunità del carbone e dell'acciaio. È importante che il Fondo continui a sostenere il settore, immediatamente e a breve termine, per garantire una rapida transizione.

Pertanto l'interruzione dell'attuale regime di utilizzo di parte del patrimonio della CECA in liquidazione per finanziare il programma (che scadrà alla fine del 2027) non è sostenibile e impedirà di svolgere un programma incisivo se sarà finanziato solo dalle entrate e non dal patrimonio.

A tale riguardo si presenta in modo tempestivo l'occasione di rivedere la base giuridica del programma e rafforzare il ruolo della ricerca e innovazione nel sostenere efficacemente i settori carbonifero e siderurgico durante la transizione. Le attuali condizioni degli inviti a presentare proposte, gli obiettivi di ricerca e il bilancio disponibile non mobilitano investimenti in R&I sufficienti da parte dell'industria e le condizioni degli inviti non risultano interessanti né per il mondo accademico né per l'industria.

³⁹

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Poiché la base giuridica è costituita dal protocollo n. 37 allegato ai trattati, l'FRCA rientra nelle competenze dell'UE. Le disposizioni di attuazione del protocollo sono stabilite da una decisione del Consiglio, la cui revisione rientra nel diritto di iniziativa esclusivo della Commissione per le proposte legislative.

Nel corso degli anni grazie al programma dell'FRCA entrambi i settori hanno compiuto progressi significativi. Tali progressi sono elencati nelle recenti relazioni dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio dell'FRCA e si basano su una stretta collaborazione tra soggetti di diversi Stati membri dell'UE e di diversi tipi di organizzazioni. Per le imprese siderurgiche e le università che partecipano a progetti di ricerca, i benefici sono andati dalla riduzione dei costi (grazie ai risparmi nell'uso dell'energia e/o di materie prime) all'aumento della produttività, fino al miglioramento della sostenibilità e all'acquisizione di nuove quote di mercato mediante lo sviluppo di prodotti siderurgici innovativi. Per il settore del carbone, l'FRCA ha contribuito a migliorare la salute e la sicurezza nelle miniere e a ridurre al minimo l'impatto delle attività postestrattive sull'ambiente.

L'FRCA è stato concepito per sostenere un programma di ricerca industriale specificamente destinato a permettere sia la collaborazione transfrontaliera sia la collaborazione tra industria e mondo accademico con l'obiettivo di sostenere la ricerca industriale in settori specifici.

La riforma proposta offrirebbe un solido contributo agli obiettivi strategici a lungo termine dell'UE e risponderebbe alle esigenze dei portatori di interessi. La concentrazione degli investimenti nella fase iniziale consentirebbe di realizzare progetti di ricerca ambiziosi, che potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici entro il 2050 mantenendo nel contempo la competitività. Consentirebbe di finanziare i tassi di finanziamento riveduti, rispondendo alle raccomandazioni dei portatori di interessi e contribuendo ad attrarre maggiori investimenti e a una più ampia partecipazione al programma dell'FRCA. La razionalizzazione degli obiettivi di ricerca, adattati meglio all'attuale realtà dei settori, contribuirebbe a massimizzare l'impatto del programma. La riforma proposta introduce l'obbligo di svolgere attività di diffusione e commercializzazione in Europa, affinché i progetti di R&I producano il massimo effetto sulla competitività dell'UE.

Per quanto riguarda il calendario, la riforma dovrebbe idealmente entrare in vigore nel gennaio 2027. Sebbene non sia stato specificamente richiesto dai portatori di interessi, tale calendario consentirebbe di offrire in tempi più rapidi condizioni degli inviti a presentare proposte più interessanti. La riforma sarebbe collegata a una serie di misure volte a sostenere le industrie ad alta intensità energetica (ad esempio l'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale), come descritto nell'introduzione. La presente riforma deve quindi essere inquadrata in un contesto politico più ampio in cui i settori ad alta intensità energetica sono considerati soggetti chiave della competitività industriale e della strategia di decarbonizzazione dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I risultati della valutazione interna condotta per il periodo 2021-2024 hanno evidenziato che l'FRCA, tramite l'invito annuale, ha dimostrato efficacia nel sostenere i settori carbonifero e siderurgico grazie a un'eccellente ricerca collaborativa e al coinvolgimento del settore privato. Ha tuttavia dimostrato anche di non aver soddisfatto le aspettative della riforma del 2021 rispetto agli inviti di valore elevato, visto il sottoutilizzo del programma. Il programma, e in particolare gli inviti di valore elevato, nelle condizioni attuali non sono sufficientemente attraenti e non generano gli ingenti investimenti privati necessari per conseguire gli attuali obiettivi di decarbonizzazione industriale.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Il programma dell'FRCA è disciplinato dal protocollo n. 37 allegato al trattato sull'Unione europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio. Il protocollo stabilisce esplicitamente che le entrate derivanti dal patrimonio della CECA in liquidazione sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca. È tuttavia possibile stabilire sinergie con il prossimo programma Orizzonte Europa e il Fondo per la competitività. Il Fondo di ricerca carbone e acciaio può essere impiegato per l'intera gamma delle problematiche legate alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio e per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati in R&I. Pertanto può contribuire a rafforzare ulteriormente il panorama europeo della ricerca e innovazione e ad accelerare la commercializzazione e la diffusione dell'innovazione.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Il finanziamento è costituito esclusivamente dal patrimonio restante della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione e dalle entrate derivanti da tale patrimonio. La CECA era finanziata mediante i) prelievi sulla produzione che la maggior parte dei produttori di carbone e acciaio era tenuta a versare e ii) i contributi dei paesi che più tardi hanno aderito all'UE. Tali risorse costituiscono la maggior parte del patrimonio generato. Il fondo continuerà ad esistere in quanto tale fino ad esaurimento del patrimonio.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☒ **Durata limitata**

- ☒ produce effetti dal 1° gennaio 2027
- ☒ incidenza finanziaria dal 2027 al 2030 al più tardi per gli stanziamenti di impegno e dal 2027 al 2034 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ **Durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☒ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni relative a questo programma saranno conformi alle norme stabilite nel regolamento finanziario e nelle relative modalità di esecuzione.

I progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi saranno misurati mediante il monitoraggio effettuato dall'Agenzia esecutiva europea, attualmente l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), con il sostegno dei gruppi tecnici dell'FRCA (5 per l'acciaio e 2 per il carbone).

Tutti i dati relativi ai processi di gestione del programma (domande, tassi di successo, tempi per la concessione delle sovvenzioni, tipo di beneficiari ecc.) saranno raccolti e conservati nell'archivio dati e-Grants.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio sarà eseguito in regime di gestione diretta affidata agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Più specificamente, la Commissione continuerà ad affidarsi in larga misura all'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), istituita conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. La delega di attività all'Agenzia esecutiva è soggetta a un'analisi costi-benefici ex ante indipendente e obbligatoria e l'Agenzia è sottoposta a valutazioni periodiche effettuate da esperti esterni. L'analisi costi-benefici di cui sopra prenderà in considerazione anche i costi di controllo e di vigilanza. Le valutazioni intermedie effettuate nel 2012 e nel 2015 confermano l'efficienza e il valore aggiunto elevati delle agenzie esecutive nell'attuazione del programma. I fondi della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio sono gestiti allo scopo di effettuare pagamenti annuali, nei limiti della dotazione, per finanziare la ricerca collaborativa nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio. I pagamenti annuali sono finanziati utilizzando le entrate nette degli investimenti e i proventi ottenuti dalla vendita parziale del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio fino a concorrenza dell'importo annuale degli stanziamenti di pagamento stabilito dal servizio designato della Commissione. Gli orientamenti finanziari sono stati rivisti o integrati ove opportuno. A tal fine la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e propone le opportune modifiche. La strategia di controllo del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio sarà allineata a quella del programma quadro di ricerca e innovazione. Beneficerà pertanto di tutte le misure di semplificazione introdotte nel quadro di Orizzonte Europa. Sono state introdotte misure di semplificazione per facilitare l'esecuzione del programma di ricerca. I finanziamenti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Le modifiche delle modalità di finanziamento (importo forfettario) proposte garantiranno l'allineamento con quelle del programma di ricerca dell'UE e contribuiranno a ridurre al minimo la vulnerabilità agli errori finanziari. La proposta

prevede l'applicazione di un unico tasso di finanziamento per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione. Il tasso massimo per azione sarebbe fissato nelle condizioni dell'invito a presentare proposte. Nella riforma proposta, nell'ambito del programma di ricerca può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione, fatta eccezione per i soggetti giuridici con scopo di lucro, per i quali può essere rimborsato fino al 70 % del totale dei costi ammissibili. In deroga a quanto precede, le PMI possono beneficiare di un tasso di finanziamento fino al 100 % del totale dei costi ammissibili. La riforma proposta prevede di stabilire il modo in cui i costi indiretti possono essere dichiarati nelle condizioni dell'invito a presentare proposte, che dovrebbe indicare se possono essere applicati costi unitari o importi forfettari. Il motivo principale per adottare il finanziamento forfettario non è la riduzione del tasso di errore, bensì la realizzazione di tutti gli obiettivi del programma. Il programma beneficerà di servizi efficienti sotto il profilo dei costi forniti nel quadro dell'esecuzione dei programmi in regime di gestione diretta (gestione degli esperti di valutazione centralizzata, audit ex post, informatica ecc.). La strategia di controllo si basa sulle procedure per selezionare i progetti migliori e tradurli in strumenti giuridici:

- gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto; controlli ex ante del 100 % delle dichiarazioni di spesa;
- certificati relativi ai rendiconti finanziari oltre una determinata soglia e certificazione delle metodologie per il calcolo dei costi unitari o valutazione ex ante su base volontaria;
- audit ex post (casuali e basati sul rischio) su un campione di domande di sovvenzione pagate nell'ambito dei costi effettivi;
- esame periodico dei progetti per quanto riguarda l'attuazione tecnica e i risultati in relazione a tutte le sovvenzioni;
- revisioni tecniche ex post su un campione di sovvenzioni.

Questa strategia di controllo e questo approccio hanno dimostrato efficacia finanziaria sin dalla delega del programma alla REA, come indicato nella valutazione esterna triennale dell'Agenzia. Inoltre i risultati dei controlli ex post dimostrano che questa strategia di controllo consente di mantenere un rischio di legittimità/regolarità al di sotto della soglia del 2 %.

Il tasso di errore rilevato per l'FRCA negli ultimi due anni è stato pari al 2,03 %, con un tasso di errore "residuo" dell'1,70 %, tenuto conto di tutti i recuperi e di tutte le rettifiche che sono stati o saranno effettuati. Con l'introduzione degli importi forfettari e delle opzioni semplificate in materia di costi si prevede di mantenere il tasso di errore rilevato al di sotto del 2 %.

Attualmente l'FRCA è eseguito dall'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). Fatta salva l'imminente analisi costi-benefici riguardo alla delega dei compiti di esecuzione alle agenzie esecutive, nell'ambito del futuro QFP, la DG RTD prevede di delegare tale compito a un'agenzia esecutiva.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

L'attuazione degli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'FRCA sarà gestita a condizioni e con procedure operative analoghe a quelle della gestione del programma quadro di ricerca e innovazione (PQ). Di conseguenza, i rischi sono simili a quelli

del PQ e riguardano in particolare il conseguimento dell'obiettivo fissato nelle proposte valutate positivamente e la garanzia della legittimità/regolarità delle sovvenzioni erogate per il rimborso dei costi sostenuti.

Per quanto possibile la REA applicherà strategie di controllo ex ante ed ex post analoghe per garantire la legittimità/regolarità delle operazioni. Tali strategie comprendono un circuito finanziario con meccanismi di contrappeso in cui l'unità centrale di finanziamento verifica tutte le operazioni di spesa e una strategia di controllo ex post concordata con la DG RTD e attuata in stretta collaborazione con l'unità di controllo ex post della stessa DG. I tassi di errore rilevati con i controlli ex post degli anni precedenti sono risultati contenuti entro il tasso di errore tollerabile del 2 %.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

La stima più precisa dei costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione dei progetti, controllo ex ante ed ex post) è compresa tra il 2 e il 4 % in tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione del programma quadro di ricerca Orizzonte Europa. Si stima che il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio si collochi tra il 2 e il 4 %. Tale costo è ritenuto ragionevole alla luce degli sforzi necessari per garantire che gli obiettivi siano realizzati e del numero di operazioni interessate. Il rischio di errore al pagamento previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi non ammissibili è pari al 2,0-3,0 %. Per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio il rischio di errore alla chiusura (dopo l'effetto dei controlli e delle rettifiche) è inferiore al 2 %. Il rischio di errore previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento forfettario è prossimo allo 0 % (al pagamento e alla chiusura). La previsione generale per i tassi di errore dipenderà dall'equilibrio fra i due metodi di finanziamento (rimborso dei costi ammissibili e somme forfettarie). La Commissione intende applicare il modello di finanziamento forfettario ove opportuno. Tuttavia il principale stimolo all'adozione del finanziamento forfettario non sarà la riduzione del tasso di errore, bensì il conseguimento di tutti gli obiettivi del programma.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Rigorosi controlli ex ante applicati all'intera spesa e controlli ex post a campione e basati sul rischio contribuiscono a individuare e correggere gli errori.

I servizi responsabili dell'attuazione del bilancio del programma di ricerca sono determinati a lottare contro la frode in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Hanno sviluppato e stanno attuando strategie antifrode comuni e settoriali, compreso un maggiore ricorso all'intelligence, in particolare utilizzando strumenti informatici avanzati, formazione e informazioni per il personale e presentazioni di sensibilizzazione nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni e dei gruppi tecnici. Tali sforzi saranno proseguiti e verranno ulteriormente potenziate le attività antifrode e di valutazione dei rischi grazie all'attuale sviluppo da parte dei servizi centrali di ARACHNE, lo strumento istituzionale di valutazione del rischio. Nel complesso le misure proposte dovrebbero continuare ad avere un'incidenza positiva sulla lotta contro la frode, che proseguirà nell'ambito del programma di ricerca, e sul rafforzamento della valutazione e dei controlli scientifici. Va sottolineato che il numero di frodi individuato è stato sempre molto basso in proporzione alla spesa totale per il programma di ricerca; tuttavia i servizi incaricati

dell'esecuzione del bilancio per la ricerca e l'innovazione si adoperano costantemente per contrastarle. La legislazione garantirà che gli audit, le revisioni e le indagini possano essere effettuati dai servizi della Commissione, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO), utilizzando le disposizioni standard già in uso nell'ambito del programma di ricerca.

In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss. ⁴⁰	di paesi EFTA ⁴¹	di paesi candidati e potenziali candidati ⁴²	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
01	01 20 03 02 – Carbone	Diss.	NO	NO	NO	SÌ
01	01 20 03 01 – Acciaio	Diss.	NO	NO	NO	SÌ

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁴⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴² Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	01
---	--------	----

DG: RTD			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034	TOTALE GENERALE
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Stanziamenti operativi												
Linea di bilancio	Impegni	(1a)									0,000	0,000
	Pagamenti	(2a)									0,000	0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)									0,000	0,000
	Pagamenti	(2b)									0,000	0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici												
Linea di bilancio		(3)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la DG RTD	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034	TOTALE GENERALE
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
TOTALE stanziamenti operativi (including contribution to decentralised agency)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034	TOTALE GENERALE
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	Spese amministrative										
DG: RTD		Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE	POST-	TOTALE	

			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	QFP 2028-2034	2034	GENERALE
• Risorse umane			0,78 0	0,780	0,780	0,780	0,101	0,000	0,000	3,221	0,000	3,221
• Altre spese amministrative			0,05 0	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,200		0,200
TOTALE DG RTD		Stanziamenti	0,83 0	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,83 0	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421

Mio EUR (al terzo decimale)

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	01	Ricerca e innovazione
---	-----------	-----------------------

DG: RTD	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Ann o	Anno	TOTAL E QFP 2028- 2034	TOT ALE QFP 2021-	TOTALE GENERA LE
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			

												2027	
Stanziamenti operativi													
Linea di bilancio: 01 20 03 01 e 01 20 03 02	Impegni	(1a)	200,000	200,000	200,000	200,000					600,000	200,000	800,000
	Pagamenti	(2a)	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)									0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(2b)									0,000	0,000	0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici													
Linea di bilancio		(3)									0,000		0,000
TOTALE stanziamenti per la DG RTD	Impegni	=1a+1b+3	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	200,000	80,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000

TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	200,000	800,000
	Pagamenti	(5)	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000
Totale stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	200,000	800,000
	Pagamenti	=5+6	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
--	---	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: RTD	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	2034		TOTALE GENERALE
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------------------------

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		TOTALE QFP 2028- 2034	TOTALE QFP 2021- 2027	
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000							0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000							0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034	TOTALE QFP 2021- 2027	TOTALE GENERALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	200,000	200,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000	200,00	800,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)	TOTALE
	RISULTATI							

↓	Tipo ⁴³	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁴⁴ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

⁴³ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁴⁴ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE 2028-2034	Post-2024	TOTALE GENERALE
RUBRICA 7										
Risorse umane	0,780	0,780	0,780	0,780	0,101	0,000	0,000	3,221	0,000	3,221
Altre spese amministrative	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,200
Totale parziale RUBRICA 7	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421
Esclusa la RUBRICA 7										
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	POST 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	4	4	4	4	1	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	6	6	6	6	1	0	0	0

Il numero di ETP è indicativo e non pregiudica l'esito dei negoziati in corso sul prossimo QFP. Inoltre le risorse supplementari per la Commissione sono previste per la delega a un'agenzia esecutiva nell'ambito del futuro QFP, fatta salva l'imminente analisi costi-benefici per la delega di compiti di esecuzione alle agenzie esecutive.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico		2	N/D	N/D
Personale esterno (AC, END, INT)		4	N/D	N/D

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Saranno necessari due ETP supplementari per gestire l'attuazione politica e l'esecuzione della riforma e per supervisionare le più numerose attività finanziarie e di gestione del programma, oltre ai 4 funzionari e agenti temporanei attualmente assegnati all'FRCA. Tale rafforzamento è temporaneo e può essere riassegnato dopo il 2031.
Personale esterno	La riforma dell'FRCA comporterà un aumento dell'80 % delle dotazioni annuali e la revisione delle condizioni degli inviti a presentare proposte per gli anni dal 2027 al 2030 incluso. Ciò comporterà un maggiore carico di lavoro per l'unità responsabile dell'FRCA per quanto riguarda la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e lo svolgimento delle valutazioni. L'introduzione del duplice uso nel programma aumenterà ulteriormente il carico di lavoro. Sono necessari altri 4 ETP di agenti contrattuali su posti di responsabile della gestione di programmi e di progetti, oltre ai 16 attualmente assegnati all'FRCA. La dotazione totale necessaria diminuirà progressivamente dopo il 2031, in quanto non saranno pubblicati ulteriori inviti e i progetti saranno stati completati.

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,520	0,531	0,541	0,552	0,563	0,574	0,586	3,867
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,520	0,531	0,541	0,552	0,563	0,574	0,586	3,867
TOTALE	0,520	0,531	0,541	0,552	0,563	0,574	0,586	3,867

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica esterne. Linee di bilancio 01 20 03 02 (Carbone) e 01 20 03 01 (Acciaio)

4. DIMENSIONI DIGITALI

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio utilizza gli strumenti istituzionali descritti nella scheda finanziaria e digitale legislativa di Orizzonte Europa.
